

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2014, n. 21-176

Legge regionale 16 novembre 2001 n. 30. Attribuzione all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali delle funzioni relative alla partecipazione dell'Ente autorizzato ai corsi di informazione e preparazione per le coppie aspiranti all'adozione di cui all'art. 29 bis comma 4, lettera a) e b) L.476/98. Spesa anno 2014 euro 6.500,00 (cap.179629/014).

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

in attuazione di quanto previsto dalla Legge 476/98 art. 29 bis, comma 4, lett. a) e b) la Regione Piemonte ha promosso, a partire dall'anno 2001, su tutto il territorio piemontese l'organizzazione di corsi di informazione, preparazione e formazione per le coppie aspiranti alle adozioni organizzati dalle Equipe sovrazionali per le adozioni, con la collaborazione degli Enti autorizzati e delle organizzazioni di volontariato;

con il citato provvedimento, la Giunta regionale aveva inoltre approvato l'assunzione in carico dell'onere delle spese organizzative dei suddetti corsi;

ai fini di dare attuazione operativa a quanto previsto dalla citata normativa in materia, la Regione aveva sottoscritto in data 17.12.2001 specifico protocollo di intesa con gli Enti autorizzati operanti in Piemonte, nel quale, tra le altre funzioni, veniva espressamente prevista la partecipazione degli stessi ai corsi di preparazione per le coppie aspiranti all'adozione;

l'Amministrazione regionale, inoltre, in coerenza con quanto previsto dalla citata normativa, con DGR n. 90-4331 del 13.11.2006, ha dettato linee di indirizzo volte a definire modalità di integrazione e collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel percorso adottivo, tra i quali, in specifico, i servizi socio sanitari e gli Enti autorizzati operanti in Piemonte, finalizzate alla condivisione di buone prassi per le attività relative alle adozioni e, in particolare, in materia di organizzazione dei corsi per le coppie aspiranti all'adozione (Allegato E).

Dato conto che:

con Legge regionale n. 30 del 16.11.2001 è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, (ARAI) quale ente ausiliario della Regione Piemonte, con il compito di svolgere pratiche di adozioni internazionali;

tra le altre funzioni previste dall'art. 4 comma 1 della Legge regionale n. 30 del 16.11.2001, vi è il supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia;

ai sensi del comma 6 dell'art 4 della citata Legge regionale n. 30/01, la Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori specifici incarichi nell'ambito delle competenze ad essa attribuite;

l'Agenzia ha fino ad oggi fattivamente collaborato, a far data dalla sua istituzione, con la competente Direzione regionale nella organizzazione dei corsi di informazione, preparazione e formazione per le coppie aspiranti alle adozioni partecipando anche agli stessi in qualità di relatore;

l'Agenzia, inoltre, già svolge da tempo funzione di segreteria organizzativa per gli Enti autorizzati che partecipano in qualità di relatori ai corsi, individuando per ciascun corso l'Ente di riferimento;

dall'esercizio finanziario 2011, la Regione non ha più previsto l'assegnazione di risorse specifiche a sostegno delle attività delle équipes adozioni, comprensive, tra le altre, anche dei corsi di informazione, preparazione e formazione per le coppie aspiranti alle adozioni ;

a far data dall'anno 2008, si è verificato un sensibile calo del numero di coppie partecipanti ai corsi e del numero dei corsi stessi ;

in conseguenza di ciò, la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia ha proceduto, nell'anno 2011 ad una revisione complessiva degli ambiti sovrazionali per lo svolgimento dei corsi in esame, pervenendo ad una riduzione degli stessi in numero di 16 programmati per l'anno 2014.

Verificato che:

l'accresciuta complessità delle adozioni internazionali rende indispensabile che le coppie aspiranti all'adozione ricevano, in occasione dei citati corsi, da parte di personale esperto e qualificato, approfondite e complete informazioni relative sia alle procedure per la realizzazione di un'adozione all'estero sia alla tipologia ed alle caratteristiche dei minori dichiarati in stato di abbandono nei paesi stranieri;

gli Enti capofila delle équipes adozioni hanno confermato, nonostante la scarsità di risorse, la propria disponibilità ad assicurare la realizzazione di tali corsi attraverso un contenimento delle spese organizzative, dichiarando parimenti la difficoltà a sostenere le spese relative al compenso del referente dell'Ente autorizzato.

Constatato che:

per le motivazioni in precedenza specificate, la Giunta regionale con DGR n. 41-5879 del 3 giugno 2013, ha approvato l'attribuzione all' Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI) delle funzioni di pagamento dei referenti dell'Ente autorizzato che partecipano in qualità di relatori ai corsi di informazione e preparazione per le coppie aspiranti all'adozione, al fine di assicurarne il proseguimento e garantire la partecipazione del referente dell'Ente autorizzato per la trattazione della parte relativa alle procedure ed alle problematiche inerenti l'adozione internazionale;

tutto ciò considerato;

vista la necessità di assicurare il proseguimento dei corsi di informazione, preparazione e formazione per le coppie aspiranti alle adozioni e la partecipazione del referente dell'Ente autorizzato per la trattazione della parte relativa alle procedure ed alle problematiche inerenti l'adozione internazionale;

vista la positiva esperienza dell'anno 2013;

si ritiene opportuno confermare, anche per l'anno 2014 e seguenti, l'attribuzione all' ARAI della funzione di pagamento degli oneri relativi al compenso dei referenti degli Enti autorizzati, allo scopo di garantire omogeneità di trattamento sull'intero territorio regionale;

si considera inoltre opportuno prevedere che, ai sensi della D.G.R n. 27-2549 del 26.3.2001, l'Amministrazione regionale si assumi i suddetti oneri, riconoscendone il rimborso all'ARAI, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale;

alla luce dell'esperienza maturata nell'anno 2013, si conferma, quale congrua, la quota di riferimento di euro 230,00 o.f.i., individuata con DGR n. 41-5879 del 3 giugno 2013, quale compenso a favore di ciascuno dei due esperti degli Enti autorizzati, che partecipano in qualità di relatori ad un corso, comprensivo di eventuale rimborso delle spese di trasporto;

si prevede, inoltre, che qualora i funzionari dell'ARAI, quale Ente autorizzato, partecipino ai corsi in qualità di relatori, vengano rimborsate alla stessa Agenzia, le spese di trasferta;

considerato che i corsi previsti per l'anno 2014 risultano essere 16, ed in base alla rendicontazione pervenuta dall'ARAI riferita alle spese sostenute per rimborsare i relatori degli Enti autorizzati intervenuti ai corsi svoltisi nell'anno 2013, la spesa complessiva viene quantificata in via presuntiva in € 6.500,00 salvo conguagli a fine anno 2014.

A tale spesa si farà fronte con le risorse di cui all'UPB 19061 (cap. 179629/014) che presenta la necessaria disponibilità (Ass.ne n. 100464).

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 7/2001)" e s.m.i.;

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la l.r. 5 febbraio 2014, n. 1 "Legge Finanziaria per l'anno 2014";

vista la l.r. 5 febbraio 2014, n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

vista la D.G.R. n. 1 - 7079 del 10 febbraio 2014 "Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 - Bilancio di previsione per l'anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016" Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione";

vista la D.G.R. n. 2 - 7080 del 10 febbraio 2014 "Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014";

vista la D.G.R. n. 7-7274 del 25 marzo 2014 "Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016";

vista la Legge 4 maggio 1983 n. 184;

vista la Legge 31 dicembre 1998 n. 476;

vista la Legge 28 marzo 2001 n. 149;

vista la Legge regionale 16 novembre 2001, n. 30;

vista la D.G.R n. 27-2549 del 26.3.2001;

vista la DGR 90-4331 del 13 novembre 2006;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni in premessa specificate, l'attribuzione all' Agenzia regionale per le adozioni internazionali delle funzioni di pagamento dei referenti dell'Ente autorizzato che partecipano in qualità di relatori ai corsi di informazione e preparazione per le coppie aspiranti all'adozione, per l'anno 2014 e seguenti;
- di prevedere, pertanto, che, ai sensi della D.G.R n. 27-2549 del 26.3.2001, l'Amministrazione regionale si assuma i suddetti oneri, riconoscendone il rimborso all'ARAI, su presentazione della documentazione attestante le spese sostenute;
- di prevedere che alla spesa complessiva di € 6.500, derivante dall'attuazione del presente provvedimento per l'anno 2014, si faccia fronte con le risorse di cui all'UPB 19061 che presenta la necessaria disponibilità (cap. 179629/014, Ass.ne n. 100464);
- di dare atto che la spesa derivante dall'attuazione del presente provvedimento, per gli anni successivi, sarà quantificata compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale;
- di demandare al Dirigente competente della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)